

## □ Interrogazione n. 537

presentata in data 5 dicembre 2017

a iniziativa del Consigliere Giorgini

### “Permesso retribuito volontari della protezione Civile”

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che:

- il D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 all'art. 9 disciplina la norma relativa al “Permesso retribuito per i volontari della Protezione Civile” e afferma quanto segue:
  1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
    - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
    - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
    - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
  2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
  4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
  7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

Considerato che:

- in occasione dell'evento sismico del 24 agosto 2016, che ha duramente colpito anche la nostra Regione, molti Sindaci dei territori colpiti sono ricorsi al suddetto istituto per far fronte, con l'impiego dei volontari delle locali organizzazioni della Protezione Civile, alle molteplici esigenze connesse all'assistenza dei cittadini;
- il suddetto D.P.R. comunque pone dei limiti temporali all'impiego dei volontari;

## INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere se tali limiti temporali, vale a dire trenta giorni continuativi e comunque fino a novanta giorni nell'anno, vale a dire per un massimo di tre periodi di trenta giorni non continuativi anche se svolti in anni differenti ma immediatamente successivi, sono stati oggetto di modifica o di deroga e in caso affermativo con quale provvedimento e da quale autorità.